

REGIONE PIEMONTE

Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI

RIVAROLO CANAVESE

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI 2023-2026

C.I.G. Z373790577

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Allegato alla RDO MePA Consip n. 3163600

Capitolato d'oneri "Servizi" -

CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO "13" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

"Manutenzione e Riparazione Impianti",

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- versione 1.0

CPV 50750000-7

Il Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzioni
Arch. Arturo ANDREOL

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI
20203-2026

Sommario:

1) PREMESSA, FINALITA' E PRECISAZIONE.....	3
2) DURATA DEL CONTRATTO.....	3
3) ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE OLTRE ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....	3
4) ATTIVITA' DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E MANOVRA DI EMERGENZA	4
5) PREZZARIO DI RIFERIMENTO, RIBASSO D'ASTA	5
6) GARANZIE	5
7) PRONTO INTERVENTO E REMUNERAZIONE DEL DIRITTO DI CHIAMATA.....	6
8) PENALI	7
9) RISOLUZIONE/RECESSO/CONTROVERSIE	7
10) IMPIANTI INTERESSATI DAL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.....	9
11) SOPRALLUOGO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO.....	10
12) FREQUENZA MINIMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ED INDICAZIONI OPERATIVE.....	10
13) SUBAPPALTO	11
14) FATTURAZIONI.....	12
15) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE RILASCIATO DAL PREFETTO	12
16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	12
17) RISERVE DEL COMUNE.....	13
18) DISPOSIZIONI FINALI	13
19) ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO.....	13

1) PREMESSA, FINALITA' E PRECISAZIONE

Il presente documento integra il CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO "13" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE DEL SETTORE MERCEOLOGICO "Manutenzione e Riparazione Impianti", AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – versione 1.0 e le rispettive CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI e disciplina più dettagliatamente i rapporti tra Ente e fornitore formando parte vincolante ed integrante della RDO MePA CONSIP n. 3163600.

A tal proposito si precisa che i servizi e/o le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel relativo capitolato, nel contratto, nelle condizioni generali e particolari di contratto e nella RDO salvo diversamente indicato dalle presenti condizioni particolari di contratto. In ogni caso, il fornitore qualificato, si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto come già indicato dal punto 6 dell'Allegato 13 sopra citato.

La ditta è responsabile della perfetta esecuzione dei lavori, secondo le regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni normative e contrattuali.

Il fornitore si assume inoltre l'impegno di tenere costantemente informato l'Amministrazione Comunale circa gli eventuali aggiornamenti legislativi del settore, con particolare riguardo alle nuove disposizioni in materia di adeguamento impianto che dovessero eventualmente presentarsi durante la durata del contratto.

2) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di **4 (quattro) anni solari** (01/01/2023 – 31/12/2026).

3) ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE OLTRE ALLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Nel canone indicato in RDO sono **comprese tutte le operazioni di manutenzione programmata degli impianti**, i primi **20 (venti) interventi annui su chiamata** (vedi punto 7) e quanto meglio precisato nei successivi punti 6) (GARANZIE 24 mesi) e 11) (SOPRALLUOGO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO).

Ulteriori oneri a carico del fornitore:

- spese di viaggio, eventuale vitto e/o pernottamento dei tecnici, trasporto dei componenti e/o dei materiali vari;
- qualunque mezzo ed attrezzatura necessari all'esecuzione delle opere e/o degli interventi relativi al presente appalto;
- tutti gli accorgimenti necessari per tutelare la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e delle persone eventualmente presenti sul luogo d'intervento;
- la messa a disposizione agli addetti ai lavori da esso inviati di tutte le apparecchiature, degli strumenti di controllo e/o di misura, preventivamente tarati ed idonei all'uso, e di quant'altro necessario e tecnicamente idoneo ad effettuare le operazioni prescritte;
- eventuali danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi o prescrizioni impartite dall'Ente, arrecati a persone, all'impianto o alla struttura, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso si avvale per qualsiasi motivo;
- i piccoli interventi di manutenzione riscontrati durante i giri di controllo quale possono essere per esempio la lubrificazione dei componenti, la sistemazione di viti o bulloni,

- nonché la riprogrammazione dei combinatori telefonici per chiamate d'emergenza ove presenti;
- l'assistenza tecnica durante le visite dei funzionari abilitati – Organismi di Certificazione - di cui all'art. 13, comma 1, del DPR 162/1999 e successive modifiche ed integrazioni, preposti al controllo degli impianti:
 - ⇒ **verifiche periodiche (biennali – scadenza 2023 e 2025)** effettuate ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ⇒ **verifiche straordinarie** effettuate ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 162/99 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di verifica periodica con esito negativo, eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche, in caso di incidenti di notevole entità oppure in caso siano apportate modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione;

4) ATTIVITA' DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E MANOVRA DI EMERGENZA

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti, il fornitore è tenuto ad intervenire eliminando le eventuali anomalie riscontrate e provvedendo successivamente alla riparazione e/o sostituzione di componenti guasti o logorati. E' fatto divieto di utilizzare pezzi di ricambio non nuovi e/o modificati.

Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, **deve fermare l'impianto**, fino a quando esso non sia stato riparato, informandone contestualmente il Comune/proprietario, con le modalità di cui al successivo punto 0.

In parziale deroga al punto 8.6 "Scheda di consuntivo intervento" dell'Allegato 13 al Capitolato "Servizi" di MePA/Consip sopra citato, si definisce che l'intervento in assenza di preventiva autorizzazione da parte RUP con rendicontazione a **consuntivo è solo ammesso in presenza** di interventi necessari per la **rimozione immediata di pericoli** che possono compromettere l'incolumità dei fruitori degli impianti e non si risolvono con il fermo impianto. In tal caso l'operatore economico affidatario del servizio in oggetto, procederà come indicato al punto 8.6 dell'Allegato 13 precedentemente citato.

In tutti gli altri casi, il manutentore, **prima di effettuare** qualsiasi operazione che implica un costo per l'Ente, deve sottoporre al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** dal riscontro dell'anomalia/guasto, apposito **preventivo** di spesa dettagliato che **deve essere approvato dall'Ente. Senza il necessario titolo autorizzativo da parte del Comune, il fornitore non potrà essere remunerato.** In caso di **estrema urgenza**, per esempio quando il mancato funzionamento dell'impianto impedisca l'accesso a portatori di handicap alla propria postazione di lavoro e simili, il preventivo dovrà essere redatto entro e non oltre **12 (dodici) ore** dalla segnalazione del guasto.

Tutti i preventivi, sia quelli a consuntivo che quelli di cui al precedente comma, devono essere redatti con le modalità ed i costi indicati al seguente punto 5). La spesa complessiva massima autorizzabile nell'arco della valenza contrattuale non potrà in ogni caso superare la soglia per gli affidamenti diretti stabiliti dalla normativa vigente. Qualora l'ammontare degli interventi da eseguire complessivamente superasse la soglia massima precedentemente indicata, l'Ente, fino alla scadenza del contratto, individuerà un soggetto terzo a cui affidare la/le riparazione/i necessarie come indicato nell'ultimo comma del presente punto.

E' fatto divieto al fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza dell'impianto. Il manutentore non potrà inoltre effettuare prestazioni non previste dal Capitolato Consip, dalle condizioni generali e particolari di Contratto relative alla prestazione di servizi e dalle indicazioni inserite nella RDO senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ente.

Per tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al termine di ogni intervento la ditta appaltatrice dovrà provvedere a suo carico all'allontanamento ed allo **smaltimento** immediato, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, dei **rifiuti** prodotti dalle lavorazioni, nonché all'allontanamento ed allo smaltimento dei pezzi sostituiti, **qualora** per questi ultimi **l'ente non abbia richiesto il deposito** per le successive verifiche d'ufficio.

Successivamente agli interventi di sostituzione/nuova installazione di componenti degli impianti, la ditta dovrà produrre all'Ente tutta le dichiarazioni e/o documentazioni di rito prescritte dalle normative vigenti (certificazioni di conformità, omologazioni, schede tecniche, corretto montaggio, garanzie, evl. modulistica specifica per CPI, ...). Il fornitore comunicherà inoltre, contestualmente alla presentazione dell'offerta all'Ente, la necessità, qualora i lavori eseguiti lo richiedessero, di far effettuare una **verifica straordinaria ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1999** e s.m.i..

L'Ente si riserva comunque, secondo calcoli di propria convenienza, e/o in caso di superamento nell'arco di valenza del contratto delle soglie per gli affidamenti diretti, di fare eseguire i lavori di manutenzione straordinaria e/o sostituzione componenti/impianti a ditte specializzate diverse, senza che per tale motivo il fornitore possa trarre motivo per richiedere compensi o rifiutare di gestire le parti di impiego che sono oggetto dei citati interventi straordinari. Qualora le lavorazioni effettuate da ditte terze comportino il rilascio di dichiarazioni e/o certificazioni di conformità, verranno trasmesse in copia per conoscenza alla ditta manutentrice.

5) PREZZARIO DI RIFERIMENTO, RIBASSO D'ASTA

I costi da indicare nei preventivi per manodopera e materiali necessari per le attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate di cui al precedente punto 4), gli importi inseriti nel **Prezzario della Regione Piemonte** in vigore all'atto della firma dell'ordinativo RDO, **tenendo conto del ribasso d'asta indicato** dal fornitore in sede di presentazione dell'offerta. Il ribasso d'asta verrà calcolato in percentuale sulla differenza dell'importo complessivo messo a base d'asta nella RDO e quello totale offerto.

Oltre al prezzo scontato del ribasso d'asta, i preventivi devono contenere i codici e le descrizioni risultanti dal prezzario di riferimento, alle quali il fornitore potrà aggiungere eventuali precisazioni e/o descrizioni più dettagliate (per esempio la marca ed il modello dei componenti, codici produttori, etc.).

In caso di prodotti e/o prestazioni non contemplati nel prezzario sopra citato, il fornitore indicherà il costo riservato all'Ente tenendo sempre conto dei prezzi di mercato e del ribasso d'asta nel prezzo finale e mantenendo la stessa cifra per il medesimo componente e/o prestazione per il resto della durata del contratto. Qualora l'Ente riscontrasse incongruenze nel prezzo offerto per le prestazioni e/o i componenti non contenuti nel prezzario di riferimento, ha facoltà di richiedere il suo adeguamento. In caso di rifiuto di adeguamento da parte dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di procedere, ove lo ritiene necessario, all'affidamento dell'incarico a terzi come meglio precisato all'ultimo comma del precedente punto 4).

6) GARANZIE

In caso di sostituzioni di componenti gli impianti indicati al successivo art. 8), il manutentore garantisce all'Ente l'assenza di difetti di fabbricazione in relazione a materiali e/o lavorazioni e garantisce la loro corretta installazione ed il buon funzionamento nel rispetto della loro destinazione d'uso, delle specifiche tecniche e delle prestazioni.

La presente garanzia viene fornita dalla ditta incaricata dei servizi di manutenzione al Comune per un periodo di **24 (ventiquattro) mesi** a decorrere dalla data di emissione della fattura.

Qualsiasi contestazione relativa a vizi o difetti di componenti o lavorazioni dovrà essere effettuata dall'Ente alla ditta in forma scritta entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura o dell'intervento, ovvero, in ipotesi di vizi non apparenti e non suscettibili di individuazione mediante ordinaria diligenza, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta.

Il manutentore, appurata la presenza di difetti dei componenti e/o di lavorazioni eseguite dall'impresa stessa o da personale specializzato ed abilitato da lei incaricato, s'impegna ad intervenire ed a riparare ovvero sostituire, a proprie spese ed a proprio insindacabile giudizio, i componenti e/o le parti dei componenti gli impianti che la ditta riconosca come difettosi. La ditta risponde, ove si verificassero, di danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, imputabili ai difetti dei componenti e/o alle lavorazioni eseguite non a regola d'arte.

7) PRONTO INTERVENTO E REMUNERAZIONE DEL DIRITTO DI CHIAMATA

Il fornitore dovrà garantire, compreso nel canone e per tutta la durata del contratto, la propria **reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7**, mettendo a disposizione del Comune un numero di telefono/cellulare dedicato per le segnalazioni di eventuali emergenze.

Il fornitore dovrà intervenire con personale specializzato, altamente qualificato, **in caso di blocco dell'impianto elevatore con persone all'interno**, in emergenza **entro e non oltre 60 (sessanta) minuti** dalla ricezione della segnalazione. Diversamente, in assenza di pericolo per le persone, l'affidatario del servizio deve intervenire entro massimo **12 (dodici) ore** dalla ricezione della chiamata, salvo diversi accordi presi con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune, tenendo conto anche nelle tempistiche, ove la ditta necessita, di chiavi per l'accesso ai locali (per due impianti installati presso la Scuola Secondaria di 1° grado "G. GOZZANO") e/o degli obblighi del fornitore di cui al precedente punto 4) ATTIVITA' DI RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E MANOVRA DI EMERGENZA e dei tempi di consegna dei componenti guasti da sostituire.

I **primi 20 (venti) interventi** su chiamata per ogni anno di contratto, non cumulabili, **sono compresi nel canone** e non sarà riconosciuto al fornitore alcun compenso per il diritto di chiamata ed il conseguente primo intervento.

Per ognuna delle ulteriori chiamate annue (dalla 21a in poi) sarà riconosciuto al fornitore un compenso, non incluso nel canone, pari ad € 50,00 (cinquanta) IVA esclusa, complessivi € 61,00 IVA inclusa, quale rimborso forfettario del primo d'intervento. Null'altro potrà essere preteso dal fornitore qualora il malfunzionamento venga risolto durante quest'ultimo, senza dover ricorrere alla sostituzione di apparecchiature o componenti guasti.

Qualora, a seguito di intervento su chiamata, il fornitore debba intervenire più di una volta prima di riuscire a risolvere il problema, la **chiamata viene considerata sempre unica**.

Qualora, per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti, fosse invece necessario provvedere alla sostituzione di componenti di essi, il fornitore procederà alla presentazione di preventivo di spesa con le modalità di cui al precedente punto 4) , tenendo conto dei prezzi e del ribasso d'asta come indicati al precedente punto 5) .

Si ricorda che, come indicato al precedente punto 3), è invece compresa nel canone e non viene considerata chiamata di pronto intervento, l'assistenza tecnica durante le visite dei funzionari abilitati – Organismi di Certificazione di cui all'art. 13, comma 1, del DPR 162/1999, preposti al controllo degli impianti (verifiche periodiche biennali scadenza 2023 e 2025 ed eventuali verifiche straordinarie).

8) PENALI

La mancata ottemperanza agli obblighi di reperibilità senza giustificato motivo dovuto a forza maggiore e/o caso fortuito, da comunicare immediatamente al RUP che valuterà l'accoglimento delle motivazioni, comporterà l'applicazione di una penale di € 100,00 e, a discrezione della Stazione Appaltante, l'addebito della spesa sostenuta dall'Ente per l'eventuale chiamata per la risoluzione del guasto di un altro operatore del settore in possesso di tutti i requisiti per poter operare sugli impianti elevatori e fatto salvo l'eventuale richiesta di risarcimento del maggiore danno.

Il mancato rispetto invece dei tempi di attivazione del servizio e/o degli interventi su chiamata di cui al precedente punto 7), se non concordati diversamente con l'ufficio competente, il Comune ha facoltà di applicare le penali di cui all'art. 10), delle *Condizioni Generali di Contratto relative alla Prestazione di Servizi* – Consip – che dindicano:

1. *Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei Servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.*
2. *In caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6 l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.*
3. *Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.*
4. *Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dalle Stazioni Appaltanti.*
5. *Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dalle Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.*
6. *Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dal Punto Ordinante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.*
7. *Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.*
8. *La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.*

9) RISOLUZIONE/RECESSO/CONTROVERSIE

Richiamato quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e come indicato e normato dall'Art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può **recedere** dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Come inoltre indicato dall'Art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, la Stazione Appaltante deve risolvere il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del citato D.Lgs.

Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del citato decreto, la Stazione Appaltante può **risolvere** il contratto durante il periodo di sua efficacia, con le modalità ivi indicate e al presentarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del vigente codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.);
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'Art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sono state superate le rispettive soglie;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
- e) quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il RUP, assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante dichiara risolto il contratto. In questo caso l'operatore economico sarà comunque obbligato a proseguire il servizio per il tempo necessario affinché la committenza possa espletare una nuova procedura di affidamento del servizio, comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;
- f) qualora, al di fuori di quanto previsto alla lettera e), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine entro il quale l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il RUP comunica all'appaltatore l'atto formale di risoluzione del contratto, indicando lo stato di consistenza dei servizi già eseguiti.

Qualora nella graduatoria finale della presente gara d'appalto risultino più di un concorrente, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in caso di risoluzione del contratto di cui all'Art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi degli dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di liquidazione giudiziale dell'esecutore e misure straordinarie di gestione, di avvalersi di quanto disposto dall'Art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Nei casi di cui il contratto venga risolto per i motivi di cui ai commi 2 e 3, dell'Art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, in sede di liquidazione finale, l'onere da porre a carico dell'appaltatore sarà determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la Stazione Appaltante pur essendosi avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1, si vede costretta, o per mancanza di concorrenti, o perché nessun concorrente in

graduatoria intenda accettare l'incarico proposto, a procedere all'affidamento del servizio con nuova gara d'appalto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere alla restituzione delle chiavi di accesso agli impianti, ove consegnati, entro massimo cinque giorni dalla data di fine contratto. In caso di mancato rispetto del termine assegnato ed in ogni caso prima dell'emissione dell'ultima liquidazione, la stazione appaltante valuta se provvedere d'ufficio all'addebito all'appaltatore dei relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, salvo il risarcimento del maggior danno, escludendo la ditta dalle future gare per una durata minima di 5 (cinque) anni.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'impresa a suo canto, potrà chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi in caso di impossibilità ad eseguire il contratto in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile, o come conseguenza di altre motivazioni che dovranno essere sottoposti alla valutazione della Stazione Appaltante con eventuale accoglimento da parte del RUP.

Per tutto quanto non espressamente indicato dal presente punto e nel caso in cui, durante la valenza del contratto, si presentassero i presupposti, la Stazione Appaltante ricorrerà, a seconda dei casi, ai disposti di cui agli artt. 12 (Clausola risolutiva espressa) e 13 (Recesso) delle *Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di servizi predisposte da Consip* nonché gli artt. 107, 108, 109 e 110 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La risoluzione e/o il recesso del contratto vengono disposti con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno rimesse al giudizio del Tribunale di Ivrea.

10) IMPIANTI INTERESSATI DAL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

- **ascensore** MAGLIO installato presso VILLA SAN GIUSEPPE, vicolo Castello n. 1 – portata kg 480, velocità 0,40 m/sec., 2 fermate;
- **ascensore** SAFOV-BONI installato presso EX PRETURA, corso Rocco Meaglia n. 4 – portata kg 850, velocità 0,30 m/sec., 2 fermate;
- **ascensore** BONI installato presso PALAZZO COMUNALE, via Ivrea n. 60/64 – portata kg 860, velocità 0,52 m(sec., 4 fermate;
- **ascensore** KONE installato presso Scuola Secondaria di 1° grado “G. GOZZANO”, via Lemaire n. 20 – (lato nuovo) portata 630 kg, velocità 1,00 m/sec., 4 fermate;
- **ascensore** BONI installato presso Scuola Secondaria di 1° grado “G. GOZZANO”, via Lemaire n. 20 – (lato vecchio) portata 860 kg, velocità 0,60 m/sec., 3 fermate;
- **montavivande** installato presso l'asilo Nido “Il Girotondo”, corso Rocco Meaglia, portata di 24 kg, 3 fermate;

Se nell'arco della durata del contratto, l'ente dovesse aumentare la dotazione di ascensori/montacarichi, il fornitore è tenuto, su richiesta dell'Ente e previo regolare impegno di maggior spesa da parte del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, a prendere in carico il/i nuovo/i impianto/i a pari condizioni e obblighi di cui alla presente gara, riconoscendogli il corrispettivo unitario per ascensore/montacarichi pari a quello offerto in sede di gara.

11) SOPRALLUOGO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

Ogni fornitore invitato alla presente gara per l'affidamento del servizio di manutenzione di ascensore e montacarichi per il quadriennio 2023-2026, ha facoltà, a proprie spese, di richiedere al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione un sopralluogo presso gli impianti, allo scopo della corretta formulazione del preventivo di spesa.

Eventuale sopralluogo deve essere concordato con il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni ad uno dei seguenti numeri: 0124 454670 (Sigrid), 0124 454640 (Arch. Arturo ANDREOL).

12) FREQUENZA MINIMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTACARICHI ED INDICAZIONI OPERATIVE

L'importo indicato in RDO comprende il controllo e la manutenzione con **cadenza almeno bimestrale** (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre) volta a:

- a) verificare il regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore provvede inoltre, almeno **una volta ogni sei mesi** (aprile e ottobre) per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi, come indicato dal DPR n. 162/1999 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- d) ad annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16 del DPR n. 162/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che gli elenchi delle prestazioni periodiche da svolgere e le frequenze sopra indicati andranno adeguati qualora la legislazione e/o nuove prescrizioni normative che dovessero essere emanate successivamente alla firma del contratto, ampliassero e/o rendessero i doveri del manutentore più restrittivi di quanto già indicato nelle presenti condizioni particolari di contratto senza che la ditta possa pretendere compensi suppletivi o indennizzi vari.

Si ricorda che i piccoli interventi di manutenzione riscontrati durante i giri di controllo quale possono essere per esempio la lubrificazione dei componenti, la sistemazione di viti o bulloni, sono compresi nel canone.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici del soggetto aggiudicatore, salvo casi eccezionali con apertura locali con conseguente utilizzo degli impianti in giorni diversi da quelli feriali di utilizzo ordinario dei locali, per esempio per lo svolgimento di consultazioni elettorali, del Consiglio Comunale, di manifestazioni e/o eventi culturali o s.m.i. In tali casi il fornitore dovrà eseguire le prestazioni anche in orari diversi da quelli di apertura, nei giorni festivi e/o in particolari periodi dell'anno, senza pretendere per questo compensi aggiuntivi o rimborsi a qualsiasi titolo. L'Ente ha comunque facoltà di richiedere l'esecuzione degli interventi di ripristino degli impianti regolarmente autorizzati con le modalità di cui al precedente punto 4), in periodi particolare di inutilizzo degli immobili (chiusure per festività, ferie etc) e/o durante le ore notturne senza che l'operatore economico possa pretendere maggior indennizzo o compensi suppletivi di alcun genere.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali e a tutte le attività svolte nei luoghi di ubicazione degli impianti, evitando la prolungata sospensione del funzionamento di quest'ultimi.

Qualora fosse necessaria fermare l'impianto oltre la durata delle operazioni di verifica periodica, l'interruzione prolungata del servizio dovrà essere contestualmente comunicata per telefono al Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Rivarolo Canavese. Alla segnalazione telefonica dovrà seguire un **avviso scritto** entro e non oltre **4 (quattro) ore dal fermo impianto** che dovrà contenere la motivazione della sospensione, nonché un'indicazione di massima delle tempistiche previste per il ripristino del funzionamento dell'impianto. Per la formulazione di un eventuale preventivo di spesa, il manutentore, deve rispettare quanto indicato al precedente punto 4).

Qualora il manutentore per negligenza o incuranza non avesse adempiuto agli obblighi di cui al capitolato, alle condizioni generali di contratto – MePa/Consip – e/o alle presenti condizioni particolari di contratto nelle modalità e/o nelle tempistiche indicate e/o prescritte dalle normative vigenti e non avesse provveduto quindi nei termini perentori ai controlli dei componenti degli impianti e questo fosse causa di contestazioni e contravvenzioni a carico del Comune da parte degli organi preposti ai controlli, l'Ente, oltre a valutare il ricorso alla risolvere unilateralmente come meglio indicato al punto 9) delle presenti condizioni particolari di contratto, può esercitare il diritto di rivalsa sul fornitore per le cifre addebitate all'Ente, nonché per le somme occorrenti all'adeguamento conseguente.

Per ogni mancata ottemperanza e/o ritardi nell'espletamento degli obblighi contrattuali (rimanendo tassative le tempistiche e prescrizioni indicate al punto 7) PRONTO INTERVENTO E REMUNERAZIONE DEL DIRITTO DI CHIAMATA), che si protraessero **oltre 30 (trenta) giorni dalla sua scadenza**, ritardi non imputabile al Comune ovvero a forza maggiore o caso fortuito, comporta il ricorso di quanto indicato ai precedenti punti 8) e/o 9) della presenti condizioni particolari di contratto.

13) SUBAPPALTO

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio in oggetto. Eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti e la percentuale dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi**. Ai sensi della Direttiva 2014/24UE, in vigore dal 1° novembre 2021, il servizio in oggetto è subappaltabile nella misura del **100%**, esclusivamente qualora all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e/o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma la mera impossibilità di ricorrere a tale istituto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il soggetto affidatario del presente contratto d'appalto può affidare in subappalto il servizio compreso nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'Art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, salvo quanto stabilito nell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i..

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto originario e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale..

14) FATTURAZIONI

Il **canone relativo ai controlli e le manutenzioni periodici** riferiti all'importo complessivo indicato nella RDO a cui fanno riferimento le presenti condizioni particolari di contratto, possono essere **contabilizzati mediante l'emissione di corretta fattura elettronica e previo rilascio di apposita dichiarazione dell'esecuzione delle prestazioni effettuate a perfetta regola d'arte, in non più di 2 (due) tranche per ogni anno solare:**

- il 1° semestre non prima del mese di giugno;
- il 2° semestre non prima del mese di dicembre.

Qualora la ditta scegliesse di **fatturare in unica soluzione**, l'emissione della fattura elettronica non potrà avvenire prima del **mese di dicembre di ogni anno**.

Gli **interventi straordinari di ripristino** degli impianti di cui all'art. 4) che siano preceduti da regolari preventivi di spesa approvati dall'Ente, potranno invece essere **fatturati di volta in volta a lavori eseguiti a regola d'arte e previo consegna all'ente di tutte le attestazioni di rito** (corretto montaggio, schede tecniche, etc.) e nel rispetto di quanto indicato dal *CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO "13" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE DEL SETTORE MERCEOLOGICO "Manutenzione e Riparazione Impianti", AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- Versione 1.0, dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla Prestazione di Servizi – Consip e dalle presenti condizioni particolari di contratto.*

Tutte le fatture elettroniche, oltre ai dati di rito, dovranno riportare il/i codice/codici CIG indicato/i negli atti di gara e valorizzato nell'apposito spazio all'interno della fatturazione elettronica, il codice IBAN comunicato dall'impresa nel modulo della tracciabilità dei flussi finanziari e riportare l'indicazione dello Split Payment (IVA). La scadenza per il pagamento dovrà essere posticipato di almeno 30 giorni dalla data della fattura medesima.

Non possono essere emesse fatture cumulative che fanno riferimento a Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) differenti.

15) CERTIFICATO DI ABILITAZIONE RILASCIATO DAL PREFETTO

Qualora la ditta affidataria fosse già in possesso del certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura di competenza, quest'ultimo va trasmesso in copia alla Stazione Appaltante prima della firma del contratto/ordinativo su MePA/Consip.

Laddove le Prefetture competenti non avessero ancora espletato le **prove teorico-pratiche innanzi all'apposita commissione** richieste per ottenere il **certificato di abilitazione alla manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017,** (da verifiche effettuate risulta che per esempio presso la Prefettura di Torino è stato pubblicato in data 29/06/2021 l'Avviso Esami per l'abilitazione alla manutenzione ordinaria ascensori, montacarichi e apparecchi sollevamento con *Termine presentazione istanza: entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Prefettura:* " pagina attualmente non più disponibile, e, per quanto a conoscenza, non sono ancora state eseguite le prove connesse), il fornitore si impegna a far eseguire ai propri tecnici il citato esame, a trasmettere copia del/dei certificato/i alla Stazione Appaltante ed a far intervenire presso gli impianti solamente personale qualificato abilitato.

16) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento **UE GDPR 2016/679**, esclusivamente nell'ambito dell'iter procedurale per l'individuazione del contraente di

quanto oggetto di gara dalla presentazione dell'offerta all'eventuale aggiudicazione, comprensivo della verifica dei requisiti del fornitore, delle pubblicazioni online finalizzate alla giusta trasparenza delle procedure, della gestione contrattuale in caso di aggiudicazione e della tenuta in archivio dei vari fascicoli. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o sensibili è pertanto obbligatoria in quando in caso contrario l'Ente non potrebbe espletare e concludere l'iter di gara ed il successivo eventuale rapporto contrattuale secondo le norme vigenti.

Dando seguito agli obblighi di trasparenza in vigore, alcuni dati personali raccolti nell'ambito dell'affidamento del presente servizio, salvo diversamente indicato nel presente capitolato e/o specificatamente previsto dalla legislazione in materia, potranno essere resi pubblici mediante caricamento sul sito internet del Comune di Rivarolo Canavese (TO).

17) RISERVE DEL COMUNE

L'Ente appaltante si riserva la facoltà:

- di sospendere, re-indire o annullare l'affidamento;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso, i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altra pretesa comunque denominata.

L'Ente appaltante, accertato che il concorrente selezionato abbia il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara e dalla vigente normativa. Verificata la veridicità di tutta la documentazione e delle dichiarazioni fornite nella procedura di gara, nonché l'inesistenza di ulteriori elementi ostativi a contrarre con l'Amministrazione, procederà con l'aggiudicazione comunicando allo stesso concorrente l'esito della procedura, stabilendo il luogo e il giorno per la stipulazione del relativo contratto di aggiudicazione

18) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente documento, rimangono vincolanti:

- CAPITOLATO TECNICO - ALLEGATO "13" AL CAPITOLATO D'ONERI "SERVIZI" PER L'AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI SEGUITO INDICATE DEL SETTORE MERCEOLOGICO "Manutenzione e Riparazione Impianti", AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Versione 1.0;
- le *Condizioni Generali di Contratto relative alla Prestazione di Servizi* – Consip
- le indicazioni inserite nella relativa RDO;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- tutte le normative e disposizioni vigenti in materia, oggetto dell'appalto, di appalto di servizi, sicurezza e/o salute;

19) ELENCO INDICATIVO NON ESAUSTIVO DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162** Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modifiche ed integrazioni;
- **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- **Direttiva 2014/33/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori Testo rilevante ai fini del SEE;
- **DPR 5 ottobre 2010, n. 214**, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- **UNI EN 81-3:2008** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici;
- **UNI CEN/TR 81-10:2009** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Elementi di base e interpretazioni - Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81;
- **UNI CEN/TS 81-11:2011** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Concetti di base e interpretazioni - Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 81;
- **CEN/TR 81-12:2014** Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets;
- **UNI EN 81-20:2020** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 20: Ascensori per persone e cose accompagnate da persone;
- **UNI EN 81-21:2022** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 21: Ascensori nuovi per persone e cose in edifici esistenti;
- **UNI EN 81-22:2021** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e cose - Parte 22: Ascensori elettrici inclinati;
- **UNI EN 81-28:2022** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 28: Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci;
- **UNI EN 81-31:2010** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di sole merci - Parte 31: Ascensori accessibili alle sole merci;
- **UNI EN 81-40:2021** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta;
- **UNI EN 81-41:2011** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l'uso da parte di persone con mobilità ridotta;
- **UNI EN 81-43:2009** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 43: Ascensori per gru;
- **UNI EN 81-50:2020** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Verifiche e prove - Parte 50: Regole di progettazione, calcoli, verifiche e prove dei componenti degli ascensori;
- **UNI EN 81-58:2022** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove - Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano;
- **UNI EN 81-70:2021** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili;
- **UNI EN 81-71:2022** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali;
- **UNI EN 81-72:2020** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio;
- **UNI EN 81-73:2020** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio;

- **UNI CEN/TS 81-76:2013** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 76: Uso degli ascensori per l'evacuazione delle persone disabili;
- **UNI EN 81-77:2022** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per persone e per merci - Parte 77: Ascensori sottoposti ad azioni sismiche;
- **UNI EN 81-80:2019** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti;
- **UNI EN 81-82:2013** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti - Parte 82: Regole per il miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità;
- **UNI CEN/TS 81-83:2009** Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori esistenti - Parte 83: Regole per il miglioramento della resistenza agli atti vandalici;
- **UNI 10411-1:2021** Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi simili - Parte 1: Ascensori elettrici non conformi alla Direttiva Ascensori;
- **UNI 10411-2:2021** Modifiche agli impianti esistenti di ascensori, montacarichi, scale mobili e apparecchi simili - Parte 2: Ascensori idraulici non conformi alla Direttiva Ascensori;
- **UNI 10411-3:2016** Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-1;
- **UNI 10411-4:2016** Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE e alla UNI EN 81-2;
- **UNI 10411-5:2017** Modifiche ad ascensori elettrici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-1;
- **UNI 10411-6:2017** Modifiche ad ascensori idraulici installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE o alla Direttiva 2014/33/UE e non conformi alla UNI EN 81-2;
- **Direttiva 95/16/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;
- **UNI EN 12385-5: 2022** Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Funi a trefoli per ascensori;
- **UNI EN 13015:2013** Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni di manutenzione;
- **UNI EN ISO 13857: 2020** Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori;
- **ISO/TS 14798:2006** Lifts (elevators), escalators and moving walks — Risk assessment and reduction methodology;
- **D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17** Attuazione della direttiva 2006/42/2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008);
- **Direttiva 2014/33/UE** armonizzazioni;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8**, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23**, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. (17G00031), entrato in vigore il marzo 2017;

- **Legge 20 novembre 2017, n. 167** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) - Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi - :
 - estratto **Art. 23** (Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori)
 1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il **certificato di abilitazione** previsto dall'articolo 15, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido in tutto il territorio nazionale ed è **rilasciato dal prefetto** in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi a un'apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, con laurea in ingegneria, ...